



VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 20/06/2014, alle ore 15:00, presso i locali del Poliambulatorio San Camillo, sito in Bologna, alla via Marconi 47, per la sottoscrizione di un accordo di prossimità aziendale, si sono incontrati:

- la Fondazione Opera San Camillo, titolare del Poliambulatorio San Camillo di Bologna, in persona di Luciano Bastoni, Direttore di Unità Operativa Locale
- le OO.SS., in persona di Giuseppa Campanella (RSA UIL FPL)

Per verificare la possibilità di introdurre, nell'ambito della struttura Poliambulatorio San Camillo di Bologna, erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- ✓ art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
- ✓ D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013),
- ✓ D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (pubblicato sulla GU n. 98 del 29 aprile 2014),
- ✓ circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M. del 22 gennaio 2013;
- ✓ circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Premesso che:

- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal D.P.C.M del 22 gennaio 2013, prorogato, per tale aspetto, dal D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, e che permetta ai lavoratori della struttura Poliambulatorio San Camillo di Bologna in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal ccnl per il personale non medico delle strutture sanitarie: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno; premio di incentivazione; indennità di coordinamento;

tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

- A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo, il quale trova applicazione solamente nei confronti dei dipendenti delle strutture sopra indicate.
- B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
- C. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi;
- D. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:

1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del CCNL): tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle

esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);

2) somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore: tale voce, oltre a quanto già indicato nel precedente punto 1), è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;

3) lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore (art. 20 del ccnl): tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal ccnl applicato;

4) lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl); indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5): si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;

5) premio di incentivazione (art. 65 del ccnl): si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;

6) indennità di coordinamento (art. 62 del ccnl): viene riconosciuta a fronte dell'attribuzione, al personale sanitario ed agli assistenti sociali, dell'incarico di coordinare i propri colleghi, al fine della realizzazione della maggiore efficienza organizzativa e dell'ottimale soddisfazione delle esigenze dei pazienti, nonché della minimizzazione dei costi del personale, attraverso la riduzione degli straordinari.

E. Il presente accordo ha efficacia dalla data odierna e scadenza al 31 dicembre 2014;

F. Il presente accordo aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano da parte della Fondazione.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e dei D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014.

Il presente accordo trova applicazione solamente nei confronti del personale del Poliambulatorio San Camillo di Bologna, e non si estende anche ai lavoratori dipendenti della Fondazione impiegati presso le altre UOL.

Autodichiarazione

La Fondazione Opera San Camillo, con sede in Milano, alla via Ercole Oldofredi n°11, titolare della struttura Poliambulatorio San Camillo, sito alla via Marconi, 47 in Bologna, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui ai DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

Direttore UOL
Poliambulatorio
"San Camillo"
DIRETTORE
Ing. **Luclano BASTONI**

RSA UIL FPL

Carlo...